



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti



Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH)

C.F. e P.IVA 00239980691

Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207

Pec: comune.guardiagrele@pec.it

e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it



CONCESSIONE n.53/T **PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA** **DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO**

Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda presentata dalla Sig.ra Petrocelli Antonella, nata a Castel di Sangro (AQ) il 12.08.1982 e residente in San Martino sulla Marrucina (CH) alla via Europa n.5 C.F.:PTRNNL82M52C096U, in qualità di Titolare dell'impresa "Antico Forno s.r.l." con sede a Guardiagrele (CH) alla via Tripio n. 128 C.F.:02638280699, acquisita al prot. n.19362 in data 24.07.2025, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie di mq.2,00 in via Tripio n.128 per l'installazione di un banchetto per la vendita di dolci artigianali;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole, prot. n.19417 del 24.07.2025 rilasciato dal Settore II - LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

Concede

all'impresa "ANTICO FORNO s.r.l." con sede a Guardiagrele (CH) alla via Tripio n. 128 C.F.:02638280699, e per essa alla Sig.ra Petrocelli Antonella, nata a Castel di Sangro (AQ) il 12.08.1982 e residente in San Martino sulla Marrucina (CH) alla via Europa n.5 C.F.:PTRNNL82M52C096U, l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie totale di mq.2,00 (due,00) in via Tripio n.128 dal giorno 27.07.2025 al giorno 28.07.2025 per l'installazione di un banchetto per la vendita di dolci artigianali alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione.

Per la presente Concessione ai sensi dell'art.56 c.6 non si fa luogo al versamento del canone unico patrimoniale.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al

termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;

- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- ♦ il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- ♦ l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- ♦ la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;

2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. sono causa di estinzione della concessione:

- ♦ la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- ♦ la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, li 25.07.2025

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Rocco RANIERI)

